Giovedi' 30/03/2023

Garante privacy: divieto di accesso alla posta elettronica del lavoratore alla cessazione della collaborazione

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

(Newsletter Garante privacy del 15 marzo 2023)
Il legittimo interesse a trattare dati personali per difendere un proprio diritto in giudizio non annulla il diritto dei lavoratori alla protezione dei dati personali, a maggior ragione se riguarda una forma di corrispondenza, come i messaggi di posta elettronica, la cui segretezza Ã¨ tutelata anche costituzionalmente.Â
A ricordarlo Ã¨ il Garante per la protezione dei dati personali che, anche sulla base di questa motivazione, ha sanzionato unâ€™azienda che aveva mantenuto attivo lâ€™account di posta elettronica unâ€™esponente di una cooperativa, anche una volta terminata la collaborazione, prendendo visione del contenuto e impostando un sistema di inoltro verso un dipendente della societÃ .
La collaborazione era terminata in quanto, prima che si definisse il rapporto di lavoro con lâ€™azienda, la collaboratrice aveva raccolto, a nome dellâ€™azienda stessa e tramite una casella mail aperta per lâ€™occasione, i riferimenti di potenziali clienti incontrati a una fiera, tentando poi di contattarli a nome della propria cooperativa. Quest'ultimo comportamento aveva portato a un contenzioso giudiziale tra l'azienda e l'ex-collaboratrice.
Nel timore di perdere i rapporti coi potenziali clienti, lâ€™azienda non si era limitata a scrivere per spiegare loro che la persona era stata rimossa, ma ne aveva anche visionato le comunicazioni.

https://www.garanteprivacy.it